

## **STATUTO**

**IC OUTSOURCING SOCIETA'  
CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
IN BREVE "IC OUTSOURCING  
S.C.R.L."**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PADOVA PD CORSO STATI UNITI  
14

Numero REA: PD - 387437

Codice fiscale: 04408300285

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2017 - Statuto completo .....	2
--	---

	<b>Allegato "B" al Rep.n.18.440 Racc.n.8.001</b>	
	<b>STATUTO DELLA SOCIETA'</b>	
	<b>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</b>	
	<b>Denominazione - Sede - Durata - Oggetto</b>	
	<b>Articolo 1</b>	
	E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di società a responsabilità limitata denominata <b>"IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata"</b> o in forma abbreviata <b>"IC Outsourcing S.c.r.l."</b> .	
	<b>Articolo 2</b>	
	La Società Consortile ha sede in Padova e sede secondaria in Roma. Con delibera dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.	
	<b>Articolo 3</b>	
	La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.	
	<b>Articolo 4</b>	
	La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, servizi necessari per il perseguimento delle finalità	

	istituzionali dei propri soci, che esercitano sulla società	
	un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie	
	strutture e servizi, secondo il modello dell'in house	
	providing e secondo quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016 e	
	dall'art. 16 del D.Lgs n.175/2016.	
	La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività,	
	da svolgere a favore dei soci, e in particolare:	
	1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di	
	servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di	
	archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione	
	ed archiviazione con strumenti ottici;	
	2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione	
	dati;	
	3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la	
	fornitura di hardware;	
	4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso	
	la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi,	
	uffici di rappresentanza e studi multiservizio e	
	multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center;	
	5) la gestione in outsourcing di attività relative	
	all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative;	
	6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o	
	abilitati al rilascio o ricevimento di documenti	
	amministrativi;	
	7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria;	

	8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e	
	assistenza al pubblico;	
	9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza	
	tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali;	
	10) la gestione in outsourcing di attività relative	
	all'emissione di supporti digitali.	
	In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto	
	sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e	
	finanziamenti, La Società Consortile, ai soli fini	
	dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti	
	e con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere	
	tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio,	
	riterranno utili e necessari.	
	Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento	
	dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello	
	Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del	
	fatturato. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è	
	consentita se la stessa permette di conseguire economie di	
	scala o altri recuperi di efficienza sul complesso	
	dell'attività principale.	
	<b>Articolo 5</b>	
	Il capitale sociale è determinato in Euro 372.000	
	(trecentosettantaduemila) ed è rappresentato da tante quote	
	quanti sono i soci. I versamenti delle quote sono richiesti	
	dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da questo	

	reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei	
	versamenti su quanto dovuto decorre l'interesse in ragione	
	del tasso legale annuo, fermo il disposto dell'art. 2466 del	
	Codice Civile.	
	Possono essere Soci della Società Consortile esclusivamente	
	le Camere di commercio, le loro Unioni e le Società del	
	sistema camerale partecipate interamente dalle Camere di	
	Commercio e dalle loro Unioni.	
	Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di	
	soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente e,	
	in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.	
	Qualora nuovi soggetti di cui al secondo comma vogliano	
	essere ammessi a far parte della Società Consortile possono	
	presentare domanda di ammissione all'organo amministrativo	
	chiedendo di poter acquistare una partecipazione.	
	L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di	
	Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione	
	alla situazione complessiva della Società Consortile,	
	stabilisce la partecipazione che il nuovo Socio potrà	
	acquisire comunicandola agli attuali Soci Consorziati e,	
	quindi, convoca una assemblea per l'aumento del capitale	
	sociale pari all'importo della partecipazione da offrire al	
	nuovo Socio.	
	I trasferimenti e le cessioni delle partecipazioni sono	
	consentite solo tra i soggetti di cui al secondo comma.	

	<b>Decisioni dei Soci</b>	
	<b>Articolo 6</b>	
	I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni riguardanti le seguenti materie:	
	a) la determinazione, in via esclusiva, degli indirizzi	
	strategici della Società;	
	b) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget	
	per l'anno successivo;	
	c) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	d) la nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo	
	e determinazione del relativo compenso;	
	e) l'eventuale nomina e revoca dei componenti il collegio	
	sindacale, del revisore, della società di revisione, e	
	determinazione del relativo compenso;	
	f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti	
	di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;	
	g) le modificazioni dello statuto;	
	h) fusione e scissione;	
	i) le operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto	
	ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

j) l'assunzione e vendita di partecipazioni in società;	
k) l'acquisto, vendita e permuta di immobili;	
l) lo scioglimento anticipato della Società;	
m) la liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;	
n) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare.	
L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo Analogo. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.	
<b>Articolo 7</b>	
L'assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.	
Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nella medesima comunicazione può essere indicata una data ulteriore e successiva di seconda convocazione, con indicazione del luogo ed ora dell'adunanza, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione non vengano raggiunti i quorum costitutivi o	

	deliberativi di cui al successivo art. 11.
	Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate,
	sono valide ovunque siano riunite, qualora sia presente o
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o
	informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale o
	il revisore dei conti, se nominati, e nessuno si opponga
	alla trattazione dell'argomento. L'informativa ad
	amministratori e sindaci non presenti alla riunione dovrà
	risultare da documenti scritti da conservarsi agli atti
	della società, nei quali gli stessi dichiarano di essere
	informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine
	del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.
	L'Assemblea dei soci consorziati deve essere convocata
	almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio
	e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici
	della Società, l'approvazione del piano annuale di attività
	e del budget per l'anno successivo. L'Assemblea si avvale
	del Comitato per il Controllo Analogico, che esercita le
	funzioni di cui all'art. 18.
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale.
	L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i
	centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio



	annuale da parte degli Amministratori non sia possibile	
	entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati	
	definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate,	
	controllanti o collegate necessari per la corretta	
	valutazione delle corrispondenti partecipazioni o quando	
	particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto	
	della Società, lo richiedano o nelle altre ipotesi previste	
	dalla legge. In tali casi gli amministratori segnalano nella	
	relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della	
	dilazione.	
	<b>Articolo 8</b>	
	Il voto di ogni socio consorziato vale in misura	
	proporzionale alla sua partecipazione.	
	<b>Articolo 9</b>	
	Per l'intervento all'assemblea si applicano le disposizioni	
	di legge.	
	Ogni Socio Consorziato che abbia diritto di intervento	
	all'Assemblea può farsi rappresentare, nei limiti fissati	
	dall'art. 2479-bis, comma 2, c.c. da altro socio, ovvero da	
	un non socio purché non amministratore.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di	
	intervento all'Assemblea anche per delega.	
	<b>Articolo 10</b>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto,	

	l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
	L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo
	ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i soci
	presenti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è
	necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da
	un Notaio.
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale
	firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente
	dagli scrutatori.
	Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo
	lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.
	E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si
	tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad
	esempio mediante audio-conferenza e/o teleconferenza) a
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci
	consorziati. In particolare è necessario che:
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della
	votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione;

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	<b>Articolo 11</b>	
	Salvo ove diversamente disposto nel presente statuto,	
	l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci	
	consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per	
	cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta; tuttavia, le delibere di cui alle lettere g), h),	
	i), l), m) ed n) del precedente art. 6, che devono	
	intendersi riservate alla competenza dell'assemblea dei	
	soci, dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda	
	convocazione, da tanti soci consorziati che rappresentino	
	almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.	
	Le assemblee, regolarmente convocate e costituite,	
	rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le loro	
	deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci	
	consorziati anche se assenti o dissenzienti.	

	<b>Organo amministrativo</b>
	<b>Articolo 12</b>
	La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero
	dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero
	minimo di tre membri fino al numero massimo di membri
	consentito dalla legge in vigore al momento della nomina da
	parte dei soci. Almeno un terzo dei membri del Consiglio di
	Amministrazione appartiene al genere meno rappresentato in
	conformità alla normativa vigente.
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e
	scadono alla data dell'assemblea convocata per
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
	della loro carica; essi sono rieleggibili.
	Agli amministratori spetta il compenso determinato
	dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per
	l'esecuzione del loro mandato.
	E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi
	di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
	trattamenti di fine mandato agli amministratori.
	<b>Articolo 13</b>
	Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
	decisione approvata dal collegio sindacale - ove esistente -
	e comunicata ai soci consorziati, purché la maggioranza
	dell'organo amministrativo sia sempre costituita da

	amministratori nominati dai soci stessi. Gli amministratori	
	così nominati restano in carica fino alla successiva	
	assemblea o decisione dei soci. In caso di ratifica della	
	nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente	
	indicata la durata del mandato, gli amministratori così	
	riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più	
	della metà degli amministratori, si intende decaduto	
	l'intero consiglio e i soci devono provvedere senza indugio	
	alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei	
	rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo	
	consiglio.	
	<b>Articolo 14</b>	
	La gestione operativa dell'impresa è affidata	
	all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di	
	Amministrazione i quali agiscono per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale nel rispetto delle decisioni dei soci	
	consorziati, delle delibere assembleari e nei limiti dei	
	poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora	
	a ciò non abbiano provveduto i soci, e ne determina le	
	deleghe previa autorizzazione dell'Assemblea soci. Il	
	Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere	
	scelto anche fra persone estranee al Consiglio.	

	Il Consiglio può nominare, altresì, un Consigliere delegato
	al quale possono venire assegnate dal Consiglio particolari
	deleghe, nei limiti dell' art. 2381 c.c. e dell'articolo
	11 comma 9 lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016
	n.175.
	E' esclusa la carica di vicepresidente.
	L'organo amministrativo provvede altresì alla nomina dei
	dirigenti, determinandone i relativi poteri.
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di
	Amministrazione, almeno ogni centottanta giorni,
	sull'andamento generale della gestione, sulla sua
	prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo
	effettuate dalla Società.
	In conseguenza delle relazioni di cui al comma precedente
	l'organo amministrativo, ove lo ritenga necessario,
	sottopone all'assemblea una revisione del piano di attività
	e del budget approvato per l'anno corrente.
	<b>Articolo 15</b>
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede
	sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano,
	quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di
	convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un
	terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con
	telegrammi, fax, posta elettronica certificata o con altri
	mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere

	raccomandate al domicilio almeno 8 (otto) giorni prima
	dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono
	avere luogo con invito a mezzo telegramma trasmesso almeno
	due giorni prima della riunione. Della convocazione viene
	nello stesso modo data notizia ai Sindaci o al revisore, se
	nominati.
	Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la
	necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due
	amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere
	validamente tenute in videoconferenza, purché risulti
	garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate
	a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di
	tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo
	reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere
	documentazione e di poterne trasmettere; dovranno tuttavia
	essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e
	il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la
	riunione.
	<b>Articolo 16</b>
	Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le
	veci.
	Per la validità della seduta del Consiglio occorre la
	presenza effettiva di almeno la maggioranza degli
	Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a
	maggioranza assoluta di voti dei presenti.

	Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel	
	caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al	
	precedente art. 15, 1° comma, purché sia presente l'intero	
	Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale,	
	o il revisore contabile, se nominati, fatto salvo il diritto	
	di ciascun consigliere o sindaco o del revisore dei conti di	
	opporsi alla trattazione di singoli argomenti.	
	Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di	
	parità di voti prevarrà il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in	
	apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente	
	della seduta e dal Segretario.	
	Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto,	
	il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo.	
	<b>Articolo 17</b>	
	L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della	
	Società di fronte i terzi ed in giudizio spettano	
	all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione nonché all'amministratore delegato, se	
	nominato.	
	Per la rappresentanza della Società potranno essere	
	conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie	
	di atti.	
	<b>Comitato per il Controllo Analogo</b>	
	<b>Articolo 18</b>	



	Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere
	di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il
	Controllo Analogo, formato da tre componenti scelti tra i
	Soci e Presidenti in carica delle Camere di Commercio in
	modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo
	ambito, nomina il Presidente.
	I componenti del Comitato per il Controllo Analogo restano
	in carica per tre esercizi e scadono alla data
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni
	caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera
	di Commercio. La nomina segue la durata dell'Organo
	amministrativo, sia quella costitutiva che le successive.
	Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire un componente
	del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un
	sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime
	modalità previste nel precedente comma 1.
	Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo
	partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.
	E' vietata la corresponsione di compensi, gettoni di
	presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato
	ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo.
	<b>Articolo 19</b>
	Il Comitato per il Controllo Analogo vigila e controlla
	sulla corretta attuazione da parte dell'organo

	amministrativo del piano di attività e degli indirizzi	
	strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A	
	tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:	
	(a) esamina periodiche relazioni dell'organo amministrativo	
	sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi	
	strategici con cadenza almeno trimestrale;	
	(b) richiede documentazione all'organo amministrativo sullo	
	svolgimento dell'attività della Società;	
	(c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte	
	espressamente all'organo amministrativo;	
	(d) può richiedere all'organo amministrativo che un	
	argomento venga posto in discussione, mediante inserimento	
	nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione	
	utile, con obbligo per l'organo amministrativo di fornire un	
	tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;	
	(e) qualora ritenga che l'Organo amministrativo non stia	
	operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può	
	richiedere allo stesso di porre in discussione l'argomento	
	in occasione della prima Assemblea utile.	
	Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il	
	Controllo Analogo, per le relative valutazioni,	
	approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze	
	ad esso assegnate.	
	Il Comitato per il Controllo Analogo adotta nella prima	
	riunione utile un proprio regolamento interno di	

	funzionamento.	
	<b>Collegio sindacale</b>	
	<b>Articolo 20</b>	
	Qualora sussista l'obbligo di legge oppure in caso di	
	decisione dei soci, l'Assemblea procede alla nomina di un	
	Collegio sindacale, che potrà essere monocratico oppure	
	collegiale.	
	In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti, salvo	
	quanto disposto dalle norme di legge in vigore all'atto	
	della nomina. Almeno un terzo dei membri del Collegio	
	sindacale appartiene al genere meno rappresentato in	
	conformità alla normativa vigente.	
	Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del	
	collegio sindacale sono determinati dalla legge. Qualora	
	venga a mancare l'Amministratore unico, il Collegio	
	sindacale convoca l'Assemblea dei soci per la sostituzione.	
	I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili; scadono alla data di approvazione da parte dei	
	soci del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;	
	possono essere revocati solo per giusta causa.	
	Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute	
	in audio conferenza e/o teleconferenza, purché risulti	
	garantita l'identificazione delle persone legittimate a	
	presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di	

	intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli	
	argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di	
	poterne trasmettere.	
	All'atto della nomina i soci consorziati designano tra i	
	sindaci il presidente e stabiliscono inoltre la retribuzione	
	spettante ai sindaci per tutta la durata dell'ufficio. Ai	
	sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in	
	occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle	
	adunanze degli organi sociali per le quali si rechino fuori	
	della loro località di residenza.	
	E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza ai	
	componenti del Collegio sindacale, salvo diverse	
	disposizioni di legge vigenti.	
	<b>Articolo 21</b>	
	Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso spetta il	
	controllo contabile ai sensi di legge, salvo che i soci	
	deliberino di affidarlo a un revisore o ad una società di	
	revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'eventuale incarico di controllo contabile al revisore o	
	alla società di revisione è conferito dai soci consorziati	
	per tre esercizi, con determinazione della remunerazione per	
	l'intera durata, e le sue modalità di svolgimento sono	
	regolate dalla legge. In tal caso, il collegio sindacale e	
	il revisore o la società di revisione si scambiano	

	tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per	
	l'espletamento dei rispettivi compiti.	
	<b>Articolo 22</b>	
	Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della	
	certificazione del bilancio della società, ovvero su base	
	volontaria qualora i soci consorziati deliberino in tal	
	senso, i soci conferiscono l'incarico di certificazione del	
	bilancio ad una società di revisione iscritta nell'apposito	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e ne	
	determinano il relativo corrispettivo. L'incarico è	
	conferito per tre esercizi, e le sue modalità di svolgimento	
	sono regolate dalla legge. Il collegio sindacale e la	
	società incaricata alla certificazione del bilancio	
	provvedono a scambiarsi ogni notizia rilevante per	
	l'espletamento dei rispettivi compiti.	
	<b>Articolo 23</b>	
	Ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, c.c. ciascun socio	
	consorziato ha diritto di avere dagli amministratori notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e di ispezionare,	
	anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri	
	sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I soci	
	consorziati hanno parimenti diritto a richiedere agli	
	amministratori chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di	
	esercizio e sulla conformità dell'amministrazione rispetto	
	al presente statuto ed alle determinazioni dell'assemblea,	

	nonché sulla regolarità amministrativa della Società.
	Ciascun socio consorziato, qualora ritenga che l'organo
	amministrativo non stia eseguendo la propria attività
	secondo gli indirizzi ed i piani approvati dall'assemblea,
	può richiedere al Comitato per il Controllo Analogico che
	l'argomento venga posto in discussione, dall'Organo
	amministrativo, mediante inserimento nell'ordine del giorno,
	in occasione della prima assemblea utile.
	<b>Bilancio e Riparto Utili</b>
	<b>Articolo 24</b>
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede
	alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la
	redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.
	<b>Articolo 25</b>
	La Società Consortile non ha scopo di lucro ed, in
	considerazione degli scopi da essa perseguiti, tesi, ai
	sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016
	n.175, a rendere servizi necessari per il raggiungimento
	delle finalità istituzionali dei propri soci consorziati,
	gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il
	5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite
	di legge, sono a disposizione dei soci consorziati nel
	quadro delle finalità consortili, mediante decisione
	adottata con metodo assembleare.

	<b>Articolo 26</b>	
	I soci sono tenuti a versare contributi facoltativi in	
	relazione ai servizi forniti dalla società consortile	
	determinati dal Consiglio in base ai loro costi di	
	produzione e di erogazione.	
	Con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui	
	sono definite le condizioni generali di fornitura dei	
	servizi da parte della Società Consortile ed i criteri per	
	la definizione dei contributi facoltativi.	
	<b>Recesso ed esclusione</b>	
	<b>Articolo 27</b>	
	Nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile nonché	
	negli altri casi previsti dalla legge o qualora un socio si	
	trovi in dissenso sulla determinazione degli indirizzi	
	strategici e del piano annuale di attività oppure sulla	
	gestione amministrativa della società, il recesso è	
	esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere	
	spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione	
	nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il	
	fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione	
	iscrivibile al registro delle imprese, la raccomandata dovrà	
	essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da	
	parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicate le	
	generalità del socio recedente, il suo domicilio e la quota	

	posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata	
	la comunicazione di recesso, la partecipazione non potrà più	
	essere ceduta. Si rinvia, per le ulteriori modalità e	
	termini di recesso, all'art. 2473 c.c..	
	Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla	
	comunicazione effettuata dal socio alla Società Consortile.	
	La quota di titolarità del socio receduto è al medesimo	
	rimborsata in proporzione del patrimonio netto contabile	
	della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio	
	approvato.	
	<b>Articolo 28</b>	
	In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi	
	consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi	
	l'esclusione del Socio Consorziato. Sull'esclusione decide	
	l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del	
	capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui	
	confronti viene pronunciata.	
	L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze	
	con il Socio.	
	<b>Articolo 29</b>	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
	scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a	
	mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, che	
	ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri	
	previsti dalla legge.	



	<b>Articolo 30</b>	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società	
	e i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno	
	essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di	
	conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista nel	
	Regolamento di conciliazione della Camera arbitrale presso	
	la Camera di Commercio di Padova.	
	Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal	
	Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le	
	controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio	
	costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di	
	Presidente, nominati dal Presidente della Corte di appello	
	di Venezia che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	
	non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà	
	richiesta dalla parte più diligente al Presidente del	
	Tribunale civile di Padova. Gli arbitri decideranno in via	
	rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla	
	normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Padova	
	presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.	
	La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro	
	delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe,	
	entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima	
	nomina.	
	La soppressione della clausola compromissoria deve essere	



